

Convenzione tra il comune di BOCA

e

l'Associazione "Canile Rifugio Paquito" – nel seguito "Associazione"

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

Tra

Il Sig. _____ Nato a _____

il _____ Sindaco del Comune di _____

CF/P.IVA _____ domiciliato per la carica presso la casa comunale, che
agisce in nome e per conto del Comune di _____ come da delibera

_____ in data _____

e

la sig Paola Gaboli, nella sua qualità di presidente dell'associazione "Canile Rifugio Paquito", fondata con atto notaio Bottaio di Milano, Rep. 77253/9654 e successive modifiche avente sede in Fontaneto d'Agogna Via Amendola n 48, CF 10895390150 P.IVA_01729760031 legale rappresentante della stessa, nata a Ghemme (NO) il 22 Aprile 1952,

in data ____/____/____

Stipulano la seguente convenzione avente per oggetto:

Servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi rinvenuti sul proprio territorio (ARTT. 1 – 13)

ART. 1

L'Associazione garantisce l'erogazione del servizio di ricovero e mantenimento dei randagi in ottemperanza alla ordinanza ministeriale del 3-3-09 (ordinanza Martini) e alla Legge regionale n. 27 del 4 novembre 2009, che disciplinano le garanzie di benessere animale dentro e fuori le strutture di ricovero.

ART. 2

La consegna di ogni cane a cura del personale del canile sanitario di competenza sarà accompagnata da relativa documentazione.

All'atto del ritiro del cane l'Associazione redigerà una scheda corredata da fotografia con una descrizione del cane. L'originale della scheda sottoscritta dall'incaricato dell'Associazione per l'Associazione e presa in carico dell'animale sarà custodito dall'Associazione che dietro richiesta scritta ne potrà trasmettere copia al Comune.

ART. 3

Ogni cane rinvenuto sul territorio del comune e consegnato dal canile sanitario di competenza, sia esso già iscritto all'anagrafe canina all'atto di cattura o successivamente identificato mediante l'applicazione di microchip a cura del Veterinario ASL, prestatì gli adempimenti di cui gli articoli che seguono, resterà a disposizione del proprietario per 60 gg dalla data di cattura, scaduti i quali l'Associazione avrà la disponibilità del cane e potrà decidere autonomamente sulla destinazione dello stesso collocandolo in adozione presso terzi che, a suo giudizio insindacabile, diano sicure garanzie di buon trattamento, nel rispetto delle vigenti leggi a tutela degli animali. L'Associazione si riserva il diritto di verificare il trattamento usato sul cane collocato presso terzi e di revocare l'adozione se non lo ritenesse idoneo per la salute psicofisica del cane, previo parere dei propri professionisti (medici veterinari, educatori cinofili). Nel caso di modifiche di carattere ambientale, di salute o familiari del soggetto adottante, l'Associazione potrà autorizzare la restituzione del cane adottato. Collocando cani presso privati l'Associazione potrà accettare spontanee offerte di denaro che saranno utilizzate per il mantenimento e la cura degli animali ospitati presso il ricovero, secondo le finalità istituzionali dell'Associazione.

ART. 4

Ogni cane rinvenuto sul territorio del comune come da ART. 3, se reclamato dal legittimo proprietario entro 60 gg dalla cattura, verrà riconsegnato allo stesso a cura del personale del canile secondo procedura ASL: in questo caso l'Associazione si riserva di verificare preventivamente le condizioni di detenzione e, in caso vengano riscontrate problematiche di malgoverno, provvederà alla segnalazione al Comune interessato e alle autorità di competenza in ottemperanza delle Leggi vigenti in materia di benessere animale e di lotta al randagismo. Il proprietario, provvedendo al ritiro dell'animale, corrisponderà le spese inerenti la retta giornaliera per l'intero periodo effettivo di ricovero, nonché le spese di profilassi, cure mediche ed eventuali interventi chirurgici prestatì perché necessari alla salute del cane su indicazione del veterinario.

L'importo della retta giornaliera da corrispondere da parte del privato proprietario del cane riconsegnato sarà di 5,00 € per ogni giorno trascorso in struttura a titolo di rimborso spese mantenimento e cura; l'importo delle spese mediche, chirurgiche e profilattiche da rimborsare sarà pari alle fatture del veterinario e dei medicinali usati, oltre alle spese per eventuale sterilizzazione.

ART. 5

L'Associazione potrà ospitare cani di cittadini residenti nel comune che vogliono dimetterne la proprietà. L'accoglienza del cane è subordinata all'autorizzazione del comune convenzionato di residenza del proprietario ed all'impegno scritto del proprietario a corrispondere all'Associazione una quota di 5,00 € per ogni giorno trascorso in struttura a titolo di rimborso spese mantenimento e cura oltre ad eventuali spese di profilassi, cure mediche o chirurgiche necessarie a parere del veterinario ed eventuale sterilizzazione. L'Associazione potrà a suo insindacabile giudizio, non accettare il rapporto con il proprietario. Al ricevimento avvenuto del cane, l'Associazione opererà come da ART. 2

ART. 6

L'Associazione garantirà assistenza sanitaria a favore degli animali, a qualunque titolo ospitati, praticando sia in proprio sia con servizio veterinario, profilassi e cure prescritte dalle disposizioni in vigore sotto le direttive del servizio Veterinario dell'ASL competente. Nel caso di un cane ospitato di sesso femminile, l'Associazione, allo scopo di controllare la popolazione canina, anche secondo la direttiva della Legge 281/91 farà praticare la sterilizzazione da medico veterinario. Lo stesso trattamento sarà riservato ai cani femmina identificati con tatuaggio o microchip per i quali non sia stato possibile risalire al proprietario, oppure nel caso in cui il proprietario non ne abbia rivendicato la proprietà entro 60gg. Il Comune, previa richiesta documentata dall'Associazione, rimborserà all'Associazione stessa le spese di sterilizzazione in base alla fattura del veterinario.

L'Associazione provvederà a proprie spese a:

- ⇒ vaccinazione/richiami vaccinali annuali
- ⇒ profilassi filaria e relativa diagnostica (test)
- ⇒ profilassi parassiti interni ed esterni (vermi, zecche, pulci, altro)
- ⇒ terapie a lungo termine (farmaci di supporto e alimentazione specifica adeguata)
- ⇒ terapie riabilitative fisiche e comportamentali per garantire il benessere dell'animale durante la permanenza nella struttura e per favorirne l'adozione
- ⇒ smaltimento spoglie

ART. 7

Il comune, previa richiesta documentata dall'Associazione, le corrisponderà il rimborso delle spese mediche o chirurgiche che si fossero rese necessarie, sia per cani consegnati feriti o ammalati, sia nel caso in cui detti interventi si rendessero necessari nei periodi successivi al ricovero. La decisione di cura o intervento è di competenza del Veterinario dell'Associazione. A modifica di quanto sopra detto (compreso il testo ART. 6) il comune potrà decidere di ricevere direttamente dal veterinario le fatture intestate al comune stesso ed evitare che venga esposta una doppia IVA. Il comune provvederà a liquidare direttamente il veterinario ovviamente provvedendo a praticare la relativa R.A. e versamento. Il veterinario dovrà, nella sua fattura, esporre il numero di tatuaggio del cane affinché l'Associazione garantisca che si tratti di cane proveniente

dal comune. Ove il comune preferisse, l'Associazione rifatturerà al comune stesso l'importo della fattura ricevuta dal veterinario gravata a cascata del 22% di IVA.

ART. 8

L'Associazione non potrà cedere a terzi in adozione o riconsegnare al proprietario alcun cane se non identificato con regolare tatuaggio e/o microchip, iscritto all'anagrafe e sottoposto alla profilassi di legge, come da documento che accompagnerà l'animale.

L'Associazione potrà in ogni momento riconsegnare il cane al proprietario che ne documentasse la proprietà previo il pagamento di quanto stabilito per il ricovero e previo pagamento delle spese mediche, chirurgiche, di profilassi, e di sterilizzazione documentate che si fossero rese necessarie a giudizio del medico veterinario di cui ai precedenti articoli.

Il cane adottato o ceduto in prova pre-affido potrà essere restituito dall'adottante sulla base di valide motivazioni di natura gestionale. L'Associazione, peraltro, si riserva il diritto di verificare il trattamento sul cane collocato presso terzi e di revocare l'adozione se non lo ritenesse idoneo per la salute e il benessere psicofisico del cane, previo parere dei propri professionisti (medici veterinari, educatori cinofili).

ART. 9

L'Associazione eroga il servizio di training riabilitativo dei randagi. Il servizio è diretto ai comuni e ha lo scopo di favorire il recupero comportamentale dei vaganti catturati e ricoverati presso la struttura. L'Associazione garantisce lo svolgimento di attività sui cani custoditi volte a migliorare la comunicazione dell'animale, facilitare il giusto approccio alle novità, incrementare la pro-socialità, bilanciare il controllo delle iniziative, riequilibrare le motivazioni per far sì che ogni elemento possa esprimere le proprie potenzialità e incrementare così le possibilità di essere dato in affidamento.

Grazie a questo servizio il comune vedrà incrementate le possibilità di adozione dei randagi catturati sul proprio territorio da parte dei privati e contemporaneamente vedrà minimizzati i rientri.

ART. 10

L'Associazione eroga il servizio di consulenza post adozione. Il servizio è rivolto ai privati cittadini che prendono in affidamento un cane custodito presso il rifugio dell'Associazione. In questo caso l'Associazione offre il servizio di consulenza sul comportamento, educazione e gestione in ambiente domestico a coloro che ne facessero richiesta entro il primo mese dall'adozione. Il servizio, svolto da personale qualificato, costituisce un incentivo per il privato a rivolgersi a personale esperto per la gestione di piccole problematiche prima che queste diventino insostenibili e potenziale causa di abbandono o rientro in canile.

Il Comune potrà pubblicizzare il servizio ai propri cittadini al fine di contribuire alle campagne di affidamento dei propri randagi. I cittadini adottanti, all'occorrenza, contatteranno direttamente l'Associazione per organizzare gli appuntamenti.

L'Associazione compirà ogni ragionevole sforzo per contribuire alla riuscita dell'adozione, fatto salvo quanto già esposto nei precedenti ARTT. 3 e 8.

ART. 11**COSTI**

Il Comune potrà scegliere autonomamente se corrispondere all' Associazione:

- ⇒ **una quota forfettaria annuale (opzione A)**
- ⇒ **una quota di mantenimento giornaliero per ogni cane presente in struttura (opzione B)**

Opzione A

Il comune corrisponderà all'associazione:

- **L'importo forfettario annuale di € 0,40 per abitante, calcolato moltiplicando 0,40€ x il numero di abitanti residenti al 31.12.2016, fino ad un massimo di 3 cani presenti in struttura.**
- **L'importo di € 1,00 giornaliero per ogni cane presente in struttura oltre a 3, per tutto il periodo di ricovero, nel caso siano presenti 4 o più cani.**

Opzione B

Il comune corrisponderà all'associazione:

- **L'importo di 2,10€ al giorno per ogni cane presente in struttura**
- **200€ annuali Una Tantum**

Il pagamento dell'importo verrà richiesto dall'Associazione con scadenze trimestrali, mediante l'invio di regolare fattura, mentre la quota una tantum di 200€ relativa all'opzione B verrà addebitata in un'unica soluzione alla scadenza del primo trimestre (31 Marzo); per maggiore trasparenza, la fattura sarà accompagnata ad un documento riassuntivo la movimentazione trimestrale dei cani relativa alla fattura stessa.

- ⇒ Gli importi di cui l'ART. 8 verranno richiesti dall'Associazione corredati da regolare documentazione.
- ⇒ Gli importi suddetti sono al netto IVA.
- ⇒ **Gli importi dovuti dovranno essere saldati vista fattura. In mancanza di pagamento alla data di scadenza (60 giorni dalla data di fattura) l'Associazione, previa messa in mora, maggiorerà gli importi richiesti degli interessi di legge, calcolati dal termine di scadenza alla data dell'effettivo pagamento.**
- ⇒ **Nel caso di mancato pagamento, l'Associazione si riserva la facoltà, previo avviso anche via fax, di sospendere il ricevimento dei cani avviati al suo rifugio dal comune messo in mora fino all'estinzione del proprio credito dandone avviso ASL competente.**

Il comune si impegna a corrispondere gli importi relativi al servizio di custodia e mantenimento anche dopo la scadenza della convenzione, se presso la struttura dell'Associazione in tal momento risulteranno presenti cani dal comune stesso inviati: l'importo sarà commisurato al periodo di permanenza dei cani oltre la scadenza.

ART. 12

La durata della presente convenzione è fissata in anni a partire dalla data della stipula.

ART. 13

La presente convenzione verrà stipulata come scrittura privata. Nessun onere fiscale di bolli o d'altro tipo potrà essere posto a carico dell'associazione per la stipulazione della presente convenzione se non prevista da norma di legge o preventivamente concordata tra le parti.

L'eventuale registrazione della presente convenzione viene prevista solo per il caso d'uso. La sottoposizione della stessa al bollo, se prevista dalla legge relativa, sarà al 50% a carico di ognuna delle parti.

Per il comune

Per l'Associazione "Canile Rifugio Paquito"


ASSOCIAZIONE CANILE
RIFUGIO PAQUITO
IL PRESIDENTE
P. GARO